

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **274/1992** (ECLI:IT:COST:1992:274)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **20/05/1992**; Decisione del **03/06/1992**

Deposito del **12/06/1992**; Pubblicazione in G. U. **17/06/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18339**

Atti decisi:

N. 274

ORDINANZA 3-12 GIUGNO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 40, terzo comma, e 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, vedova Messina, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati ved. Messina (Reg. Ord. n. 97/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nonché degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di reversibilità alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno;

Considerato che l'ordinanza non è adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza non risultando se il caso concerna una pretesa di pensione di reversibilità ex art. 44, terzo comma (norma peraltro di cui è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 450 del 1991), ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma (norma anch'essa investita d'illegittimità costituzionale), e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) nonché degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.